Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0159

Unione bancaria – Relazione annuale 2025

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2026 sull'Unione bancaria – Relazione annuale 2025 (2025/2136(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2025 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2024[1],

– visto il seguito dato dalla Commissione alla risoluzione del Parlamento dell'8 maggio 2025 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2024,

– visto il documento pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE) dal titolo "Feedback on the European Parliament'sresolution on Banking Union – annual report 2024" (Osservazioni sulla risoluzione del Parlamento europeo sull'Unione bancaria – relazione annuale 2024),

– vista la relazione annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2024, pubblicata il 28 aprile 2025,

– vista la relazione annuale 2024 del Comitato di risoluzione unico (SRB), pubblicata il 26 giugno 2025,

[1] Testi approvati, P10_TA(2025)0105.

– viste l'adozione della direttiva antiriciclaggio[2] e del regolamento antiriciclaggio[3] e l'istituzione dell'Autorità antiriciclaggio (AMLA)[4],

– vista l'attuazione delle norme di Basilea III, in particolare l'adozione di modifiche alla direttiva sui requisiti patrimoniali[5] e al regolamento sui requisiti patrimoniali[6],

– vista l'adozione del regolamento delegato (UE) 2024/2795 della Commissione, del 24 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato[7],

– vista la sua posizione in prima lettura del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le

2 Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).

3 Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).

4 Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).

5 Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (GU L, 2024/1619, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1619/oj).

6 Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).

7 GU L, 2024/2795, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2795/oj.

misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione[8],

– vista la sua posizione in prima lettura del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione[9],

– vista la sua posizione in prima lettura del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza[10],

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 23 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Unione del risparmio e degli investimenti – Una strategia per promuovere la ricchezza dei cittadini e la competitività economica nell'UE" (COM(2025)0124),

– vista la relazione di Enrico Letta del 10 aprile 2024 dal titolo "Much more than a market – Speed, security, solidarity: empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens" (Molto più di un mercato – Rapidità, sicurezza e solidarietà: rafforzare il mercato unico per garantire un futuro sostenibile e prosperità a tutti i cittadini dell'UE),

– vista la relazione di Mario Draghi del 9 settembre 2024 dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea),

– visti la dichiarazione dell'Eurogruppo dell'11 marzo 2024 sul futuro dell'Unione dei mercati dei capitali, la dichiarazione dell'Eurogruppo del 16 giugno 2022 sul futuro dell'Unione bancaria e il seguito dato a quest'ultima dall'Eurogruppo il 28 aprile 2023,

8 GU C, C/2025/3752, 17.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3752/oj.

9 GU C, C/2025/3753, 17.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3753/oj.

10 GU C, C/2025/3754, 17.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3754/oj.

– viste le pubblicazioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria dal titolo "Disclosure of cryptoasset exposure" (Informativa sulle esposizioni alle cripto-attività) e "cryptoasset standard amendments" (Modifiche standard per le cripto-attività), entrambe pubblicate il 17 luglio 2024,

– vista la pubblicazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria del 25 aprile 2024 dal titolo "Core Principles for effective banking supervision" (Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria),

– vista la rassegna della stabilità finanziaria pubblicata dalla BCE il 17 novembre 2025,

– vista la pubblicazione del Consiglio per la stabilità finanziaria del 9 novembre 2015 dal titolo "Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution" (Principi sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento nella risoluzione),

– vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria del 10 ottobre 2023 dal titolo "2023 Bank Failures – Preliminary lessons learnt for resolution" (Fallimenti bancari del 2023: insegnamenti preliminari appresi per la risoluzione),

– viste le priorità di vigilanza del meccanismo di vigilanza unico (SSM) per il periodo 2025-2027,

– vista la relazione semestrale dell'SRB all'Eurogruppo del novembre 2025,

– vista la relazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria del 10 luglio 2025 dal titolo "Banks interconnections with non-bank financial intermediaries" (Interconnessioni delle banche con intermediari finanziari non bancari),

– visto l'esito dell'esercizio sulla trasparenza a livello dell'UE condotto dall'Autorità bancaria europea nel 2025, pubblicato nel dicembre 2025,

– vista la relazione speciale 12/2023 della Corte dei conti europea del 12 maggio 2023 dal titolo "Vigilanza UE sul rischio di credito bancario – La BCE ha intensificato gli sforzi, ma occorre fare di più per avere maggiori garanzie che il rischio di credito sia gestito e coperto in modo adeguato",

– viste le dichiarazioni di Claudia Buch, presidente del consiglio di vigilanza della BCE, rilasciate durante le audizioni dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento il 27 marzo 2025, il 15 luglio 2025 e il 5 novembre 2025,

– viste le dichiarazioni di Dominique Laboureix, presidente dell'SRB, rilasciate durante le audizioni dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento il 3 marzo 2025, il 15 luglio 2025 e il 5 novembre 2025,

– viste le relazioni di valutazione dei rischi dell'Autorità bancaria europea del giugno 2025,

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea[11],

– vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla promozione del ruolo internazionale dell'euro[12],

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0079/2026),

A. considerando che l'Unione bancaria mira a salvaguardare la stabilità bancaria, e pertanto il sistema finanziario, evitare salvataggi finanziati dai contribuenti, rafforzare la resilienza, consentire una risoluzione ordinata, ridurre la frammentazione del mercato, accrescere la protezione dei depositanti e migliorare la competitività, l'attività transfrontaliera e l'accesso ai finanziamenti, riducendo in tal modo i costi per i clienti delle banche; che i servizi bancari sono importanti per i cittadini e le imprese; che il panorama bancario dell'Unione europea e le sue varie strutture bancarie sono diversificate; che il rischio del "troppo grande per fallire" non è stato affrontato appieno;

B. considerando che gli obiettivi dell'Unione bancaria sono garantire che le banche siano solide e in grado di resistere a eventuali future crisi finanziarie; che la risoluzione delle banche in dissesto viene garantita evitando il ricorso al denaro dei contribuenti con un impatto minimo sull'economia reale e che la frammentazione del mercato è ridotta stabilendo norme armonizzate per il settore finanziario;

C. considerando che un settore bancario forte e diversificato è fondamentale per assicurare la crescita economica, il finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI) e delle start-up e garantire la transizione verso un'economia verde e digitale;

D. considerando che l'Unione bancaria, costituita dal meccanismo di vigilanza unico (SSM) e dal meccanismo di risoluzione unico (SRM), allinea la vigilanza alla gestione delle crisi e garantisce un elevato

11 GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.
12 GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 118.

livello di protezione dei depositi ma rimane incompleta senza un EDIS;

E. considerando che un'Unione bancaria completata rappresenterebbe uno sviluppo positivo per i cittadini e per l'economia dell'UE, offrendo la base per un sistema bancario più stabile, una riduzione del rischio sistemico, una maggiore concorrenza, una più ampia scelta per i consumatori, maggiori opportunità per le attività bancarie e l'accesso ai servizi finanziari al dettaglio a livello transfrontaliero, investimenti economici superiori, un migliore accesso ai finanziamenti per famiglie e imprese, e costi minori per i clienti delle banche;

F. considerando che gli intermediari finanziari non bancari (NBFI o "banche ombra") rimangono al di fuori dell'architettura dell'Unione bancaria, rendendo così il settore bancario dell'UE vulnerabile ai rischi;

G. considerando che la stabilità finanziaria è un requisito preliminare essenziale per una politica monetaria efficace e un sistema finanziario resiliente; che l'UE ha già concordato l'attuazione del quadro di Basilea III e dovrebbe attuare le norme di Basilea III, tenendo conto nel contempo della competitività del settore bancario dell'UE e degli sviluppi internazionali;

H. considerando che l'aggressione russa contro l'Ucraina e le sue conseguenze economiche e sociali stanno avendo e continueranno ad avere un impatto sia diretto che indiretto sul settore bancario dell'UE; che le banche dell'UE svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'attuale attuazione e il rispetto delle sanzioni imposte dall'UE contro la Russia in risposta all'invasione;

I. considerando che uno dei principali obiettivi dell'Unione bancaria è che i contribuenti non debbano sostenere i costi delle azioni correttive in caso di fallimento di una banca;

J. considerando che i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio possono comportare rischi per la stabilità finanziaria e sono fattori che possono essere presi in considerazione nella valutazione dei rischi per le banche;

K. considerando che l'euro digitale migliorerebbe l'efficienza dei pagamenti dell'UE, la resilienza, l'inclusione finanziaria, l'innovazione, la fiducia dei cittadini e il ruolo internazionale dell'euro;

L. considerando che dal 2022 le banche dell'UE registrano profitti senza precedenti grazie al ritardo nella trasmissione dell'inasprimento della politica monetaria; che diversi Stati membri hanno introdotto prelievi temporanei a carico delle banche per

garantire un contributo equo, salvaguardando nel contempo la stabilità e la coesione sociale;

M. considerando che nella sua comunicazione dal titolo "Unione del risparmio e degli investimenti" del marzo 2025 la Commissione si impegna a intraprendere "passi decisivi [...] per l'ulteriore sviluppo dell'Unione bancaria, anche individuando la direzione da seguire per il sistema europeo di assicurazione dei depositi", ma da allora non ha ancora presentato alcuna proposta relativa al completamento dell'Unione bancaria;

N. considerando che le banche sono un pilastro fondamentale della nostra economia e il settore bancario è uno dei settori più importanti dal punto di vista strategico; che la stabilità, la resilienza e la competitività sono fondamentali per garantire che il sistema finanziario possa adattarsi alle sfide globali, promuovere l'innovazione e soddisfare efficacemente le esigenze delle imprese e dei cittadini;

O. considerando che i token di moneta elettronica sono sempre più utilizzati e stanno diventando sempre più strettamente interconnessi con le banche all'interno dell'Unione bancaria;

Considerazioni generali

1. accoglie con favore i progressi compiuti nell'ultimo decennio grazie al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico; chiede il pieno e rapido completamento dell'Unione bancaria, compreso il proseguimento dei lavori per l'istituzione del suo terzo pilastro, l'EDIS, e l'adozione di misure volte ad approfondire l'integrazione dei mercati e a facilitare la circolazione efficace del capitale e della liquidità all'interno dei gruppi bancari; sottolinea che l'Unione bancaria deve sostenere un sistema finanziario più inclusivo, competitivo e sostenibile, in linea con la coesione sociale e la duplice transizione;

2. invita la Commissione a dare priorità al completamento dell'Unione bancaria e dell'Unione del risparmio e degli investimenti; sottolinea la loro importanza per i cittadini, le PMI e l'economia reale in quanto contribuiscono a promuovere la resilienza, la prosperità sostenibile, posti di lavoro di qualità e la stabilità finanziaria; sottolinea che un'Unione bancaria più integrata favorirebbe la crescita e la competitività delle banche europee; sottolinea la necessità di un quadro solido e rigoroso basato su regole e obblighi chiari che permetta di evitare corse agli sportelli, rafforzi la stabilità finanziaria e la competitività e consolidi il settore bancario dell'UE; sottolinea che il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, accanto allo sviluppo dell'Unione bancaria, aiuterà a garantire migliori condizioni per il finanziamento dell'economia europea, sia per le famiglie che per le imprese che dipendono ancora ampiamente dal

credito bancario per incoraggiare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, contribuendo inoltre alla resilienza dell'economia europea;

3. sottolinea che i tassi di interesse offerti alle famiglie e alle PMI negli Stati membri sono estremamente eterogenei; incoraggia la Commissione a prendere in considerazione misure volte a garantire l'accesso ai finanziamenti per tutti i cittadini e tutte le imprese, in particolare le PMI che richiedono capitali tanto necessari a tassi equi e competitivi;

4. evidenzia il ruolo del settore bancario nel finanziare la duplice transizione; sottolinea gli sforzi di semplificazione del quadro dell'UE in materia di finanza sostenibile al fine di garantire la coerenza, ridurre le duplicazioni e allineare gli obblighi previsti dalle norme bancarie, di informativa e di gestione dei rischi; richiama l'attenzione verso la raccomandazione dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali di stabilire requisiti patrimoniali più elevati per gli attivi non recuperabili;;

5. deplora le barriere che ancora permangono alla prestazione dei servizi bancari al dettaglio a livello transfrontaliero; mette in rilievo il potenziale offerto da un'Unione bancaria integrata per migliorare la concorrenza e la scelta dei consumatori nel settore dei servizi bancari al dettaglio, tra l'altro grazie a migliori opportunità per la prestazione di servizi bancari al dettaglio a livello transfrontaliero;

6. riconosce i progressi compiuti in relazione ai negoziati per l'euro digitale online e offline; valuta positivamente il potenziale dell'euro digitale di integrare e conservare il contante rafforzando nel contempo la sovranità e l'autonomia finanziarie dell'UE e contribuendo all'inclusione finanziaria; valuta positivamente la finalizzazione dell'orientamento generale del Consiglio sull'euro digitale nel dicembre 2025 e ritiene essenziale che il Parlamento finalizzi la sua posizione quanto prima;

7. ritiene che i progressi compiuti in materia di equilibrio di genere negli istituti finanziari siano limitati, in particolare al livello della dirigenza; sottolinea che una leadership diversificata e un migliore accesso ai finanziamenti per le imprese guidate da donne[13] migliorano la governance, l'innovazione e i risultati economici; invita gli istituti finanziari, i portatori di interessi, la Commissione e gli Stati membri ad adottare strategie efficaci in materia di diversità, a monitorare i divari di genere e a integrare la parità di genere nei quadri di vigilanza e di investimento per garantire un accesso ai capitali inclusivo in tutta l'UE; ricorda che la posizione del Parlamento è di sostenere gli elenchi ristretti di futuri candidati

[13] Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, "Gender in entrepreneurship" (Il genere nell'imprenditoria), 2017, pagg. 5-6.

equilibrati dal punto di vista del genere e di dare precedenza a tali elenchi; sottolinea l'importanza di assicurare l'equilibrio di genere a tutti i livelli dirigenziali all'interno delle istituzioni e dei gruppi dell'UE che sono competenti per l'Unione bancaria;

8. osserva che, a seguito dell'incremento dei tassi da parte della BCE, la redditività e la resilienza delle banche dell'UE sono notevolmente migliorate[14] e rimangono elevate nel 2025; sottolinea che tale redditività e resilienza può sostenere investimenti essenziali nell'economia dell'UE e i finanziamenti delle famiglie e delle imprese, in particolare delle PMI e delle start-up, nonché dei giovani professionisti; sottolinea il ruolo importante svolto dalle banche nel sostenere le PMI e le economie locali e invita la Commissione a garantire che qualsiasi regolamentazione rimanga sensibile al rischio; sottolinea che gli istituti di credito che ricevono aiuti di Stato devono operare entro parametri prudenti in materia di dividendi, riacquisti e remunerazione variabile;

9. sottolinea che il corretto funzionamento e la credibilità dell'Unione bancaria dipendono altresì dal pieno rispetto e dall'effettiva applicazione del diritto dell'UE in materia di protezione dei consumatori nel settore bancario; sottolinea che gli enti creditizi devono astenersi dall'utilizzare clausole contrattuali e pratiche commerciali sleali, in particolare nei mutui ipotecari e nei prestiti al dettaglio; sottolinea che i consumatori, compresi i mutuatari, devono beneficiare di una protezione efficace, della certezza del diritto e dell'accesso a mezzi di ricorso efficaci; invita, a tale proposito, gli Stati membri e le autorità competenti a garantire solide misure di vigilanza e di esecuzione in caso di violazioni; sottolinea inoltre l'importanza di assicurare un'adeguata protezione delle abitazioni primarie, in particolare nel caso di famiglie vulnerabili, tenendo conto la dimensione dell'abitazione e l'eventualità che i mutuatari abbiano già rimborsato una parte sostanziale del loro prestito, ad esempio il 50 % del prestito iniziale;

10. valuta positivamente il ruolo dell'AMLA nel rafforzare la lotta dell'UE contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; chiede un'attuazione coerente, una cooperazione rafforzata, la condivisione delle informazioni e un'applicazione coordinata in tutta l'UE; sottolinea la necessità di una cooperazione efficiente tra l'AMLA e le autorità europee di vigilanza e le autorità prudenziali; sottolinea la necessità che l'AMLA rispetti il principio di proporzionalità e coordinazione nell'ambito delle sue attività normative e di vigilanza;

11. sottolinea che una rendicontazione finanziaria rigorosa, proporzionata, coerente e tempestiva è essenziale per la vigilanza e

[14] Maneely, M./Ratnovski, L., "Bank Profits and Bank Taxes in the EU" (Profitti bancari e imposte a carico delle banche nell'UE), Fondo monetario internazionale, luglio 2024.

la stabilità; sottolinea l'importanza della certezza giuridica, della prevedibilità e della stabilità per il settore bancario e che la semplificazione non deve indebolire le norme prudenziali o le norme in materia di resilienza, protezione dei consumatori o stabilità; sottolinea la necessità di ulteriori misure che promuovano la digitalizzazione e la semplificazione, mantenendo nel contempo tali norme; chiede un approccio equilibrato e più integrato, che includa un polo di dati centralizzato, basato su definizioni standardizzate, un dizionario comune di dati e un repertorio delle richieste condiviso, in modo da ridurre le complessità inutili tra le autorità, ridurre le duplicazioni e migliorare la qualità dei dati, mantenendo nel contempo la solidità del quadro dell'Unione bancaria;

12. riconosce i progressi istituzionali e normativi che hanno rafforzato la resilienza delle banche della zona euro; osserva che permangono ostacoli significativi allo sfruttamento del pieno potenziale del mercato unico dei servizi finanziari dell'UE; invita la Commissione, gli Stati membri e gli organi dell'UE ad associare alle ambizioni misure concrete volte a completare l'Unione del risparmio e degli investimenti e il mercato unico, promuovendo la semplificazione e la competitività; invita la Commissione a proporre, nella sua relazione del 2026 sulla competitività del settore bancario dell'UE, azioni significative volte ad aumentare la competitività delle banche dell'UE, salvaguardando nel contempo il ruolo essenziale delle banche nel finanziamento degli investimenti necessari per realizzare le transizioni verde e digitale dell'Unione;

13. sottolinea che, considerati l'attuale incertezza geopolitica, i mercati azionari potenzialmente sopravvalutati e i recenti episodi di turbolenze negli Stati Uniti a seguito di prestiti poco trasparenti nel settore non bancario (credito privato), le autorità di vigilanza dovrebbero mantenere una prospettiva lungimirante e monitorare adeguatamente i rischi, e che le banche dovrebbero mantenere riserve di capitale sufficienti ed essere resilienti dal punto di vista operativo; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di migliorare la vigilanza e la resilienza degli intermediari finanziari non bancari; sottolinea che una vigilanza prudente oggi può proteggere i contribuenti, i depositanti e l'economia reale dalle perdite future;

Vigilanza

14. osserva che il coefficiente aggregato di capitale primario di classe 1 (CET1) delle banche dell'SSM ha raggiunto il 16,12 % nel secondo trimestre del 2025, con una redditività del capitale proprio (ROE) del 10,11 %, mentre i crediti deteriorati sono scesi al 2,22 % e i prestiti di fase 2 si attestano al 9,59 %[15]; sottolinea la necessità di monitorare il rischio di credito mantenendo nel contempo capitale e

15 BCE, "Supervisory banking statistics" (Statistiche di vigilanza bancaria) - secondo trimestre 2025.

liquidità sufficienti per la resilienza del settore bancario; sottolinea che tali progressi relativi alle misure di riduzione del rischio non sono stati accompagnati da progressi altrettanto significativi in materia di condivisione del rischio;

15. sottolinea le condizioni macroeconomiche avverse e le difficoltà a livello geopolitico, che potrebbero portare a un deterioramento della qualità delle attività;

16. osserva che le banche sono sempre più esposte agli intermediari finanziari non bancari (NBFI), il che comporta potenziali rischi, che vanno dalla liquidità ai rischi di controparte, e chiede una supervisione europea completa del settore NBFI; sottolinea che organismi internazionali e dell'UE hanno ripetutamente evidenziato i rischi derivante dal settore finanziario non bancario, in particolare a causa della sua maggiore interconnessione con il settore bancario tradizionale; appoggia l'introduzione di prove di stress a livello di sistema per valutare la resilienza dei mercati principali; esorta la Commissione a esaminare le lacune negli strumenti di vigilanza, compresi i rischi sistemici e di liquidità, e a proporre misure per salvaguardare la stabilità finanziaria, ove opportuno;

17. accoglie con favore il completamento e l'attuazione del quadro di Basilea III che rafforzerà la resilienza nell'UE; osserva che altre giurisdizioni hanno perseguito un programma di attuazione meno ambizioso; sottolinea che la continua mancanza di chiarezza in merito all'attuazione delle norme di Basilea III in alcune altre giurisdizioni; ricorda che l'SSM ha ribadito più volte che l'attuazione del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione rafforzerebbe la resilienza delle banche dell'UE senza comprometterne la competitività; invita la Commissione a rivedere le decisioni in materia di equivalenza relative alle giurisdizioni che non attuano tali norme;

18. prende atto di una pubblicazione della BCE[16] che suggerisce che elevati requisiti patrimoniali non ostacolano la competitività delle banche, ma garantiscono piuttosto la resilienza e la capacità di queste ultime di finanziare l'economia durante tutto il ciclo;

19. deplora il crescente numero di chiusure di filiali bancarie, che colpiscono le comunità vulnerabili e periferiche; ricorda il diritto dei cittadini di accedere ai servizi finanziari di base; sottolinea il ruolo delle banche più piccole nel garantire alle famiglie e alle piccole imprese l'accesso ai servizi; sottolinea che la diversità dei modelli aziendali delle banche aumenta la resilienza del sistema finanziario; riconosce l'importanza della digitalizzazione e dell'intelligenza

16 Behn, M. & Reghezza, A., "Capital requirements: a pillar or a burden for bank competitiveness?" (Requisiti patrimoniali: un pilastro o un onere per la competitività delle banche?), *Occasional Paper Series della BCE*, n. 376, Francoforte 2025.

artificiale nel rafforzare l'efficacia del settore bancario; osserva, tuttavia, con preoccupazione la perdita di posti di lavoro legata all'IA; invita gli istituti di credito ad attuare politiche di riqualificazione e a garantire la sorveglianza umana nelle decisioni automatizzate; sottolinea la necessità di salvaguardare la qualità del lavoro, condizioni giuste e un accesso equo alle banche;

20. riconosce i rischi specifici posti dalle cripto-attività, riconoscendo nel contempo le opportunità che offrono, come gli stablecoin denominati in euro; chiede una vigilanza favorevole all'innovazione coerente per garantire che l'innovazione sia al servizio dei cittadini; invita le autorità dell'UE e nazionali a monitorare le esposizioni, ad affrontare i rischi, a contrastare i comportamenti speculativi, a combattere la criminalità finanziaria e a proteggere i consumatori; sottolinea l'importanza di norme globali in questo settore;

21. invita la Commissione, l'ABE e le autorità nazionali competenti nell'ambito dell'Unione bancaria a garantire l'attuazione e l'applicazione rigorose, coerenti e fedeli del regolamento sui mercati delle cripto-attività[17] quale necessario complemento al quadro di stabilità finanziaria dell'Unione basato sulle banche;

22. prende atto delle incertezze derivanti dalle stablecoin a emissione multipla di paesi terzi per le banche dell'UE; sottolinea che il potenziale arbitraggio normativo tra giurisdizioni potrebbe potenzialmente dar luogo a ritiri massicci dalle banche dell'UE e avere effetti di ricaduta;

Risoluzione

23. elogia la riforma del quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi (CMDI) perché garantisce una gestione coerente delle crisi e l'assicurazione dei depositi, rafforzando la stabilità e proteggendo il risparmio e i contribuenti, nonché assicurando un migliore utilizzo dei fondi pubblici per la risoluzione quando ciò è nell'interesse pubblico, all'interno di un quadro normativo chiaro; sottolinea che le banche più piccole e di medie dimensioni necessitano di flessibilità e che le autorità devono disporre di strumenti, dati e meccanismi decisionali efficaci per garantire un'Unione bancaria resiliente e socialmente responsabile e per poter rispondere efficacemente ai fallimenti bancari e a fornire le garanzie necessarie, con il sostegno di un quadro normativo che favorisca lo sviluppo delle banche e contribuisca a un'Unione bancaria resiliente e finanziariamente stabile;

17 Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

24. accoglie con l'accordo provvisorio raggiunto il 19 novembre 2025 tra il Parlamento e il Consiglio sulla direttiva che armonizza taluni aspetti del diritto fallimentare, in quanto un ulteriore allineamento del diritto fallimentare e delle procedure di ristrutturazione potrebbe favorire il completamento dell'Unione bancaria;

25. sottolinea che, in caso di fallimento bancario, gli azionisti, i creditori o i meccanismi finanziati dal settore dovrebbero essere chiamati a intervenire per primi, mentre i fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati solo come misura di ultima istanza, poiché occorre evitare il ricorso al denaro dei contribuenti per la risoluzione delle banche, in linea con la responsabilità di bilancio, la giustizia sociale e la disciplina di mercato; sottolinea la necessità di una vigilanza continua ed efficace del rispetto delle norme prudenziali e di risoluzione che garantiscano la credibilità e l'efficace esecuzione degli strumenti in caso di fallimento bancario;

26. ricorda che un requisito minimo sufficiente per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL) è fondamentale per un quadro di risoluzione credibile e per garantire che le autorità dispongano della flessibilità necessaria per applicare le opportune strategie di risoluzione in una situazione di crisi;

27. ricorda che le banche devono continuare a fornire i servizi essenziali durante la risoluzione; sottolinea la necessità di un quadro chiaro e prevedibile che tuteli i depositanti e sostenga i clienti e le imprese più piccoli, incluse le PMI, in particolare;

28. accoglie con favore il Fondo di risoluzione unico quale rete di sicurezza totalmente comune e finanziata dal settore; ribadisce l'invito a provvedere alla piena ratifica dell'accordo che modifica il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità per rafforzare la credibilità, la possibilità di risoluzione e la resilienza della zona euro; sottolinea l'obiettivo della protezione dei contribuenti in caso di risoluzione e ribadisce che, al di là del sostegno comune concordato, non dovrebbero essere utilizzate risorse aggiuntive dei contribuenti per le banche in dissesto;

29. ricorda che la politica di ponderazione del rischio nullo per il debito pubblico potrebbe rappresentare un problema che deve essere affrontato in linea con le norme internazionali;

Assicurazione dei depositi

30. ribadisce il suo forte impegno a favore dell'ulteriore sviluppo di un EDIS quale terzo pilastro dell'Unione bancaria; ricorda che la proposta relativa all'EDIS è stata presentata nel 2015; sottolinea che un sistema comune di protezione dei depositi è indispensabile per garantire la parità di protezione dei depositanti in tutta l'Unione, rafforzare ulteriormente la stabilità finanziaria e ridurre in modo significativo i restanti legami tra banche e emittenti sovrani;

sottolinea che i contributi a un EDIS dovrebbero tenere conto del profilo di rischio di ciascun settore partecipante; sottolinea inoltre l'importanza di garantire la piena applicazione delle norme vigenti, consentendo in tal modo alle banche dell'UE di finanziare in modo efficiente le imprese in tutta l'UE e di rafforzare la competitività;

31. accoglie con favore l'adozione del pacchetto CMDI quale passo positivo che permette di rafforzare i sistemi nazionali di assicurazione dei depositi, aumentare la fiducia nel settore bancario e migliorare le condizioni operative e giuridiche per conseguire in modo graduale e credibile una protezione comune dell'UE per i depositanti e i contribuenti; ricorda la posizione adottata nel 2024 dalla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento in merito all'istituzione dell'EDIS; esorta con forza il Consiglio a portare avanti i negoziati; esorta il nuovo presidente dell'Eurogruppo a riprendere quanto prima le discussioni su questo tema;

°

° °

32. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, al Comitato di risoluzione unico e all'Autorità bancaria europea.